

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 19/05/2026

FATTO

La società cliente afferma che:

- in data 02/01/2026 il conto corrente presentava una disponibilità pari ad € 4.733,57 idonea a coprire il pagamento delle rate;
- non ha mai disdetto o revocato o sospeso l'accredito sul conto corrente;
- in data 13/01/2026 l'intermediario ha revocato il fido senza aver fornito alcuna comunicazione preventiva;
- ha chiesto all'intermediario la comunicazione dell'IBAN per procedere al pagamento del mutuo e del finanziamento;
- l'intermediario ha rappresentato al garante una situazione non corrispondente ai fatti;
- al momento della presentazione del ricorso erano in scadenza sia la rata del mutuo sia quella del finanziamento;
- a causa di problemi tecnici con il portale non ha potuto caricare evidenza della liquidità disponibile;
- in più occasioni ha richiesto chiarimenti e idonea documentazione al fine di comprendere la reale situazione economica-finanziaria del rapporto, senza tuttavia riscontri chiari e tempestivi;

- Tale comportamento non risulta coerente con i principi di correttezza, buona fede e trasparenza che devono informare i rapporti bancari sanciti dagli articoli 1175, 1176 comma 2 c.c. e 1337 c.c.;
- Tale condotta ha determinato una situazione di incertezza e pregiudizio operativo, incidendo negativamente sulla gestione ordinaria dell'attività d'impresa, nonostante l'assenza di inadempimenti sostanziali;

La ricorrente chiede accertarsi la negligenza della banca; la possibilità di adempiere alle rate in scadenza, vengano valutate le segnalazioni effettuate a terzi.

L'intermediario, riportato il fatto, afferma che:

- Le richieste formulate dalla cliente richiederebbe lo svolgimento di una consulenza tecnica estranea al perimetro di cognizione dell'ABF e sono sfinite di riscontro probatorio;
- Le contestazioni del cliente sono infondate in quanto ha sempre mantenuto nella gestione della posizione un comportamento improntato a correttezza e buona fede;
- La cliente è intestataria presso la scrivente resistente di: i) mutuo chirografario a tasso fisso n. 8639983; ii) mutuo ipotecario a tasso variabile n. 4615884; iii) conto corrente n. 103032996;
- Verso la fine dell'anno 2024, la Banca si avvedeva di alcune transazioni fittizie effettuate tramite la carta di credito aziendale e pertanto convocava la cliente per ottenere la restituzione della carta;
- la Banca non riteneva più possibile rinnovare l'elasticità di cassa in essere per € 40.000,00 e preannunciava la sua revisione con contestuale definizione di un piano di rientro parziale;
- nonostante la cliente dimostrasse disponibilità, la cliente non sottoscriveva la documentazione necessaria né forniva quella ripetutamente richiesta;
- In data 22/10/2025 comunicava alla cliente la sospensione degli affidamenti con contestuale blocco movimenti dare, essendo il fido in utilizzo;
- La cliente, dopo aver disposto un bonifico di € 3.350,00 per il pagamento dei due finanziamenti, rilevava nella sua area riservata all'interno dell'home banking delle comunicazioni relative a rate del mutuo e del finanziamento impagate nonostante l'asserita presenza di adeguata provvista;
- Il bonifico essendo privo di causale ed essendo stato effettuato dopo la sospensione del fido, era stato portato a de-conto dell'esposizione in essere;
- I bonifici disposti venivano correttamente accreditati sul conto corrente e utilizzati per il saldo delle rate di entrambi i finanziamenti;
- Con successiva comunicazione del 20/01/2026 la cliente contestava anche la mancata comunicazione di un IBAN per il versamento delle rate e la mancata attivazione del Fondo di Garanzie presso Consap;
- In data 17/12/2025, e quindi precedentemente alla comunicazione della cliente del 20/01/2026, venivano comunicate le modalità per effettuare il saldo;
- la cliente era a conoscenza da oltre un anno delle volontà della banca di rivedere il fido di € 40.000,00 a suo tempo concesso e definire un piano di rientro;
- inoltre, la cliente aveva contezza della revoca dell'affidamento e delle rate insolte sui due finanziamenti dato che poteva avere accesso online alle informazioni necessarie inclusi i solleciti di pagamento.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

La cliente, richiamati i propri scritti, replica che:

- l'intermediario ha deliberatamente omesso di fornire le modalità operative necessarie all'adempimento in violazione dei canoni di buona fede oggettiva (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) e degli obblighi di trasparenza (art. 119 TUB);
- l'omessa cooperazione dell'intermediario ha determinato una situazione riconducibile alla mora del creditore ex art. 1206 c.c.;
- è contestabile ogni segnalazione negativa o ipotesi di appostazione a "sofferenza" presso la centrale rischi in quanto sarebbe necessario uno stato di insolvenza o di crisi irreversibile;
- tale stato di insolvenza è inesistente in quanto lo stesso intermediario era a conoscenza di una sentenza con cui è stato riconosciuto un credito pari ad € 540.000,00 alla cliente per l'acquisto di un nuovo capannone;
- è stata consegnata personalmente in filiale in busta chiusa la documentazione contabile aggiornata attestante un reddito in linea con gli esercizi precedenti;
- in tale occasione il personale dell'istituto ha espresso commenti infondati su problemi aziendali violando l'art. 118 TUB;
- l'Istituto è già in possesso della documentazione patrimoniale integrale, avendo gestito direttamente le perizie tecniche necessarie all'erogazione di due mutui oltre alla documentazione per la stipula del fondo cassa;
- l'utilizzo delle carte è stato dettato dall'improvvisa e ingiustificata irreperibilità dell'Intermediario a seguito di una delibera preliminare favorevole per un finanziamento di € 10.000,00;
- nel modulo di revoca, l'intermediario ha rappresentato come "rinuncia spontanea" una situazione che traeva origine esclusivamente da un'iniziativa unilaterale della Banca;
- l'intermediario ha messo in atto una condotta manipolatoria in quanto la documentazione volta a non rinnovare l'elasticità era in realtà diretta a mostrare tale revoca come una decisione della società;
- la comunicazione con cui l'intermediario ha proceduto alla revoca degli affidamenti ha assegnato un termine di 15 giorni per il pagamento senza fornire le coordinate iban e modalità operative necessarie;
- non si richiede una revisione contabile, bensì l'accertamento di un inadempimento informativo;
- l'intermediario ha creato una situazione di oggettiva impossibilità di adempimento, configurando la mora del creditore (art. 1206 c.c.);
- l'eventuale inadempimento contestato è effetto della condotta omissiva della banca, non la causa;
- si riserva di agire ex art. 700 c.p.c. per il ristoro dei danni patrimoniali e d'immagine e in tutte le sedi opportune.

Con le repliche la cliente, rispetto alla domanda formulata in sede di ricorso, chiede altresì che venga disposta l'immediata cancellazione/rettifica di ogni segnalazione pregiudizievole in Centrale Rischi/SIC.

L'intermediario, riportandosi alle conclusioni in atti, controreplica che:

- il fatto che la ricorrente abbia consegnato la documentazione necessaria alla rivalutazione della propria posizione creditizia è indimostrato;
- le contestazioni relative al processo e alle valutazioni che hanno portato alla revoca dei rapporti sono state avanzate per la prima volta in sede di repliche ed in ogni caso, attengono evidentemente alla materia del credito;
- le contestazioni relative alla dedotta violazione dell'art. 118 TUB e alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli sono del tutto prive di supporto probatorio e non sono state oggetto di preventivo reclamo;
- In ordine alla carta di credito aziendale, il suo utilizzo improprio per effettuare transazioni fittizie sul nostro POS in uso alla società è provato dagli estratti conto già prodotti.

DIRITTO

La vicenda trae origine da tre rapporti intestati alla ricorrente presso l'intermediario convenuto:

- un mutuo chirografario a tasso fisso n. *83 erogato a saldo in data 10.09.2020 per l'importo finanziato di € 80.000,00 in 72 rate mensili;
- un mutuo Ipotecario a tasso variabile n. *84 erogato a saldo in data 30.03.2015 per l'importo finanziato di € 250.000,00 in 180 rate mensili;
- un conto corrente n. *96, rapporto di regolamento di entrambi i finanziamenti, su cui è stato concesso dall'intermediario un fido per € 40.000,00.

Con il presente ricorso la cliente contesta il comportamento dell'intermediario che nella fase di gestione del rapporto contrattuale avrebbe violato i principi di correttezza, trasparenza e buona fede in quanto non avrebbe fornito riscontri tempestivi ed esaustivi alle richieste di informazioni formulate. In particolare, l'intermediario avrebbe omesso di fornire alla società le informazioni necessarie (come ad es. IBAN) per poter adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento. L'intermediario eccepisce che le richieste della cliente risultano del tutto generiche e che inoltre siano sfinite di opportuno riscontro probatorio ai sensi dell'art. 2697 cc. Al riguardo, si osserva che, se il modulo del ricorso non presenta idonei elementi per comprendere l'accaduto, sono comunque agli atti due ulteriori documenti all'interno dei quali sono presenti informazioni di maggiore dettaglio. Nel merito, la cliente richiede che venga valutata la condotta dell'intermediario alla luce dei canoni di trasparenza, correttezza e buona fede e che vengano fornite le coordinate bancarie per effettuare il pagamento delle rate. Tali richieste non sembrerebbero figurare come domande consulenziali. Per quanto riguarda invece la terza domanda, con cui si richiede che il Collegio "*valuti ogni conseguenza ritenuta equa e opportuna ai fini del ripristino del corretto equilibrio contrattuale tra le parti*", la stessa risulta generica ed indeterminata e pertanto inammissibile. La cliente in sede di repliche formula per la prima volta anche la richiesta di immediata cancellazione/rettifica di ogni segnalazione pregiudizievole in Centrale Rischi/SIC. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, in sede di repliche non è ammissibile una *mutatio libelli* ma

esclusivamente una puntualizzazione delle domande già formulate con il ricorso. Anche tale domanda è pertanto inammissibile.

La cliente in particolare lamenta che nonostante la disponibilità di liquidità rappresentata dal conto corrente e un atteggiamento volenteroso nell'adempire al pagamento delle rate dei rapporti ad essa intitolati, l'intermediario abbia omesso deliberatamente di fornire le modalità operative necessarie all'adempimento, quali coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento delle rate in scadenza. Orbene, dall'esame della documentazione può evincersi che l'intermediario ha fornito indicazioni su come effettuare i pagamenti delle rate, ossia attraverso il conto corrente n.*96 di titolarità della cliente (ancora attivo ancorché senza fido) e con specifica indicazione di una causale (mentre il documento allegato dalla cliente in sede di repliche, che attesterebbe a suo dire l'effettiva disponibilità a saldare le rate del mutuo, non è leggibile). Per le ragioni suesposte non risulta provata la negligenza né la violazione dei principi di correttezza e buona fede dell'intermediario; il ricorso non può pertanto essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE